## VERBALE DI ACCORDO



Addì 11 maggio 2022,

tra

la Società Terminali Italia S.r.l. assistita da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

e

le Organizzazioni Sindacali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, S.L.M. Fast Confsal, ORSA Ferrovie.

## Premesso che:

- Terminali Italia S.r.l. è una Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane controllata da RFI S.p.A., creata per consentire la gestione integrata dei servizi terminalistici all'interno di terminali intermodali e, quindi, per valorizzare la capacità delle linee di accesso e degli impianti merci come parte di un unico sistema nonché per ottimizzarne l'utilizzo e si propone come il gestore unico dei servizi dell'ultimo miglio ferroviario (handling e manovra);
- a decorrere dal 1° gennaio 2014, la stessa Terminali Italia S.r.l. applica a tutti i propri dipendenti il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie;
- in data 28 novembre 2013 è stato sottoscritto il Contratto Aziendale di Terminali Italia S.r.l., integrativo del suddetto CCNL Mobilità/Area AF;
- nell'ambito del medesimo Contratto Aziendale di Terminali Italia S.r.l., le parti hanno assunto l'impegno di verificare le condizioni per il progressivo allineamento verso la disciplina contrattuale di 2º livello vigente pro tempore per le Società del Gruppo FS Italiane che applicano il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane;
- a tal proposito, le parti firmatarie del presente accordo si sono costantemente confrontate nel corso dei processi di sviluppo industriale dell'Azienda per analizzare le opportunità che si potevano determinare sulla base dell'assetto istituzionale, industriale ed imprenditoriale del settore;

## si conviene quanto segue:

a decorrere dal 1° ottobre 2022 a tutti i lavoratori dipendenti da Terminali Italia S.r.l. unitamente al vigente CCNL Mobilità/Area AF del 22 marzo 2022 (d'ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF) verrà applicato, quale disciplina di 2° livello aziendale, il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 22 marzo 2022 (d'ora in avanti Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane), integrativo del predetto CCNL.

Ne consegue che, dalla suddetta data di entrata in vigore, il Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane unitamente al presente accordo costituiscono l'unica disciplina contrattuale collettiva di secondo livello applicabile agli anzidetti lavoratori, con la contestuale cessazione della previgente pattuizione collettiva di pari grado, così come di tutti gli usi e le consuetudini che dalla stessa traevano origine.

In proposito, si specifica quanto di seguito riportato.

P

ML

1 di 3



## Trattamento economico

1) Ad integrazione di quanto previsto all'art. 30, punto 1, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, sono riconosciuti i seguenti importi annui per le figure professionali di Operatore Gruista, Operatore meccanico (nei terminal), Tecnico Polivalente Terminalista e Tecnico Specializzato Polivalente Terminalista:

Figura professionale Operatore Gruista, Livello D:

Liv./Pos. retr. D1 € 760,80 Liv./Pos. retr. D2/D3 € 744,48

Figura professionale Operatore meccanico (nei terminal), Livello D:

Liv./Pos.-retr. D1 € 760,80 Liv./Pos. retr. D2/D3 € 744,48

- Figura professionale Tecnico Polivalente Terminalista, Livello C: Liv./Pos. retr. C1/C2 € 1089,96

Figura professionale Tecnico Specializzato Polivalente Terminalista, Livello B:

Liv./Pos. retr. B1 € 1522,80 Liv./Pos.retr. B2/B3 € 1506,48.

2) Con riferimento a quanto previsto dall'art. 24 "Trattamento economico" del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, sarà considerata ai fini dell'inquadramento economico dei lavoratori in forza alla data del 30 settembre 2022:

A) la Retribuzione Annua Lorda (di seguito RAL), intesa come somma delle seguenti voci retributive riconosciute alla data del 30 settembre 2022:

- 1. Minimo contrattuale di cui all'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF;
- 2. Salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF;
- 3. Indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF
- 4. Aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF, determinati con i criteri di cui all'art. 12 del Contratto Aziendale di Terminali Italia S.r.l. del 28 novembre 2013;
- 5. Tredicesima mensilità, di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF;
- 6. Quattordicesima mensilità, di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF;
- 7. Elemento distinto della retribuzione ERI 2013 (non riassorbibile), di cui all'art. 11, punto 2, del Contratto Aziendale di Terminali Italia S.r.l. del 28 novembre 2013 (c.v. 3BF5);
- 8. Superminimo individuale (riassorbibile) di cui all'art. 11, punto 3, del Contratto Aziendale di Terminali Italia S.r.l. del 28 novembre 2013 (c.v. 3BF6);
- 9. Assegni personali non riassorbibili (c.v. 3403 e 3423),
- 10. Assegni personali riassorbibili (c.v. 3054 e 3404).
- B) A seguito dell'applicazione del suddetto Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, a decorrere dal 1° ottobre 2022, ai lavoratori di Terminali Italia S.r..l. la RAL di cui alla precedente lettera A) sarà ricollocata nelle seguenti voci retributive:
- 1. Minimo contrattuale di cui all'art. 68 del CCNL Mobilità/Area AF;
- 2. Salario professionale, di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF
- 3. Indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL Mobilità/Area AF;

B:

3.

- 4. Aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF;
- 5. Tredicesima mensilità, di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF;
- 6. Quattordicesima mensilità, di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF;
- 7. Salario di produttività, di cui al p. 1 all'art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane, come integrato dal presente accordo;
- 8. Indennità di utilizzazione professionale, di cui ai punti 1, 2 dell'art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane;
- 9. Assegno ad personam riassorbibile, di cui al seguente punto 3.
- 3) Qualora la differenza tra la RAL di cui alla lettera A) e la somma delle voci retributive annue di cui alla lettera B) produca eccedenze di retribuzione da salvaguardare, tali eccedenze determineranno l'importo di un assegno *ad personam* riassorbibile secondo quanto previsto al paragrafo successivo, la cui misura mensile si ottiene dividendo per 14 la differenza di retribuzione annua come sopra determinata. Tale importo concorre alla determinazione della 13<sup>^</sup> e della 14<sup>^</sup> mensilità di cui all'art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF ed è utile anche ai fini del calcolo della retribuzione di riferimento per l'accantonamento del TFR, ad integrazione delle voci di cui al p. 2 dell'art. 84 del CCNL Mobilità/Area AF.

Si precisa che tale importo verrà riassorbito esclusivamente da miglioramenti economici derivanti da eventuali futuri avanzamenti di livello. Si precisa altresì che, qualora le eccedenze di retribuzione derivino dalle voci di cui alla lettera A), punti 7 e 9, l'eventuale assegno ad personam determinato dalla differenza tra la RAL di cui alla lettera A) e la somma delle voci retributive annue di cui alla lettera B) sarà considerato non assorbibile per un valore comunque non superiore alla somma delle voci di cui ai citati punti 7 e 9.

Per Terminali Italia S.r.l.

Per RFI S.p.A.

Per FS Italiane S.p.A.

S.L.M. FAST CONFSAL

Per le OO.SS. Nazionali:

FILT/CGI

FIT/CISL

**UILTRASPORTI** 

UGL Ferrovieri

**ORSA** Ferrovie

